
	<p style="text-align: center;">COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO COMUN DI CUAR DI ROSACIS</p> <p style="text-align: center;">Provincia di Udine <i>Provincie di Udin</i></p> <p style="text-align: center;">P.E.C: comune.cornodirosazzo@certgov.fvg.it www.comune.corno-di-rosazzo.ud.it – app: Mycornodirosazzo</p>	<p style="text-align: center;"><i>Cod. QR App</i></p> 
--	---	---

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
DI RILEVANZA LOCALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.16 del 21/04/2016

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi inerenti il rilascio dei provvedimenti amministrativi inerenti lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche a carattere locale di cui alla legge regionale n. 7 dd. 21.03.2003 ed al D.P.R.F.V.G 19 aprile 2005 n. 0104/Pres. “Regolamento di attuazione dell’art. 7 della legge regionale 21 marzo 2003 n. 7 – Disciplina del settore fieristico”, di seguito denominate “fiere locali”.

Art 1 - Fiere locali

1. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune di Corno di Rosazzo, nel rispetto della L.R. 7/2003, alle manifestazioni che si svolgono nell’ambito del Comune di Corno di Rosazzo e hanno i requisiti di cui al successivo art. 2.
La qualifica si riferisce all’edizione della manifestazione per la quale viene rilasciata.
2. La durata della manifestazione non può essere superiore a 21 giorni, continuativi o distribuiti nell’arco dell’anno solare.
3. Le manifestazioni non possono assumere denominazioni o aggettivazioni che richiama un carattere diverso dalla qualifica attribuita, pena l’applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 - Requisiti per il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica locale

Viene riconosciuta la qualifica di manifestazione fieristica locale alla manifestazione fieristica in possesso dei seguenti requisiti:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all’ambito territoriale della Provincia di Udine e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia;
- b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dall’ambito territoriale della Provincia di Udine e delle altre Province del Friuli Venezia Giulia e, in misura minore, delle altre Province contermini.

Art. 3 – Riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica locale

1. Il riconoscimento della qualifica di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è rilasciata dal Comune a tutti i soggetti pubblici e privati, dotati della capacità organizzativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dell’evento, che ne facciano richiesta, qualora la stessa sia valutata positivamente. L’ottenimento della qualifica è subordinato al possesso, da parte dell’organizzatore, dei requisiti previsti dalla normativa antimafia.
2. Il riconoscimento è rilasciato nel rispetto dei principi di libera concorrenza, libertà di prestazione di servizi e di stabilimento sanciti dall’Unione Europea e di quanto prescritto nel presente Regolamento.

Art. 4 - Modalità presentazione domanda e rilascio riconoscimento

1. Il soggetto organizzatore presenta l’istanza, redatta in carta legale nella forma prevista dal DPR 445/2000, diretta ad ottenere il riconoscimento della qualifica di manifestazione fieristica a rilevanza locale ai fini dello svolgimento della manifestazione stessa, che dovrà contenere i seguenti elementi essenziali necessari alla sua valutazione:
 - a) Denominazione della manifestazione;
 - b) Oggetto (settore merceologico prevalente);
 - c) tipologia (fiera generale, specializzata, mostra-mercato);
 - d) eventuale referente/delegato di cui all’art. 6 del presente regolamento
 - e) tempi (data di inizio e di chiusura; orario);
 - f) luogo e sede di svolgimento della manifestazione, allegando idonea planimetria;

- g) certificazione attestante la rispondenza dell'area fieristica, nel cui ambito si svolge la manifestazione e per la quale viene chiesto il riconoscimento della qualifica, ai requisiti minimi di cui all'art. 5 del presente regolamento
 - h) apertura al pubblico;
 - i) previsto numero di espositori partecipanti;
 - j) relazione illustrativa delle finalità dell'iniziativa e della struttura organizzativa della stessa;
 - k) regolamento della manifestazione, debitamente sottoscritto, in cui devono essere indicate:
 - i. la qualità dei soggetti espositori e la loro provenienza,
 - ii. le modalità di organizzazione atte a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, condizioni non discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa;
 - iii. le quote di partecipazione poste dall'organizzatore a carico dell'espositore in relazione ai servizi offerti che dovranno essere specificati, stabilite in modo da rispondere a criteri di trasparenza e parità di trattamento
 - iv. eventuale possibilità di vendita immediata o differita dei beni e servizi esposti;
 - l) programma dell'iniziativa e documentazione varia di carattere illustrativo ivi compresi gli aspetti relativi alle fonti di finanziamento, dettagliando in particolare la natura, il titolo e l'entità di eventuali contributi percepiti da altri enti (piano finanziario della manifestazione);
 - m) citazione degli estremi dell'atto costitutivo o dell'eventuale statuto dell'ente promotore, nel caso in cui tale documentazione sia già in possesso dell'Amministrazione Comunale; in caso contrario, detta documentazione dovrà essere prodotta in copia;
2. L'istanza per la manifestazione va presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'evento.
 3. Entro 30 giorni dal recepimento dell'istanza regolare e completa, con Delibera di Giunta Comunale, verrà attribuita la qualificazione.
 4. I soggetti che hanno presentato istanza per la qualificazione almeno 60 giorni prima dell'evento, possono comunicare eventuali modifiche allo svolgimento della manifestazione entro 30 giorni dall'evento.
 5. L'eventuale rinuncia all'effettuazione della manifestazione va comunicata almeno 15 giorni prima della data prevista per l'evento.
 6. Dell'esito della richiesta verranno informati i soggetti promotori della manifestazione che, in caso di avvenuto riconoscimento della stessa quale fiera locale, almeno 20 giorni prima dello svolgimento della stessa dovranno presentare l'elenco ufficiale degli espositori presenti alla manifestazione riportante l'esatta denominazione della ditta, la sede, la partita IVA, il numero di iscrizione al registro imprese e la specializzazione merceologica della stessa.
 7. Resta inteso che l'ammissione degli espositori è disposta dal soggetto organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento della manifestazione.
 8. Spetta all'organizzatore della manifestazione il controllo dei requisiti dei partecipanti.
 9. Il riconoscimento della qualifica richiesta viene rilasciato limitatamente alla conformità alla normativa regionale e comunale in materia di manifestazioni fieristiche; l'effettivo svolgimento delle manifestazioni fieristiche costituisce atto volontario eventuale dei soggetti organizzatori e rimane subordinato:
 - a) al rispetto dei diritti e degli interessi di soggetti terzi in qualunque modo acquisiti sulla denominazione e sullo svolgimento della manifestazione fieristica in forza di atti o contratti stipulati o di norme di legge;
 - b) all'acquisizione di tutte le autorizzazioni prescritte dalle norme in materia di manifestazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelle che tutelano la sicurezza e la pubblica incolumità (R.D. 18.6.31, n. 773, Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza D.P.R. 1-8-2011 n. 151 e

- D.M. 19.08.1996 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi, deroga al superamento dei limiti di impatto acustico, occupazione di suolo, ecc.....);
- c) all'osservanza delle norme in materia di sicurezza degli impianti e della sicurezza dei luoghi di lavoro (Legge 5.3.90, n. 46 e s.m.i., D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e D.Lgs. 81/2008 e in materia igienico – sanitaria e di prevenzione).

Art. 5 - Individuazione delle aree per manifestazioni fieristiche

- 1) Le aree per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche locali verranno individuate con il provvedimento di riconoscimento di qualifica, anche in base alle specifiche richieste formulate dai soggetti che presentano istanza, e purchè rispettino i requisiti minimi di cui all'art. 11 del D.P.R.F.V.G. n. 104/2005.2.

La realizzazione della manifestazione fieristica su suolo pubblico è subordinata alla disponibilità della sede espositiva individuata dall'organizzatore: a tal fine la sede espositiva dovrà risultare, all'atto di registrazione dell'istanza di qualifica, libera da preesistenti vincoli di occupazione.

2. Di volta in volta, verrà valutata la possibilità di consentire l'accesso ai mezzi meccanici sull'area individuata.
3. Le strutture utilizzate e la posa in opera delle stesse dovranno essere compatibili con le aree e non dovranno arrecare alcun danno ai monumenti, alle pavimentazioni.
4. Le aree espositive dovranno essere attrezzate con idonei servizi igienici (fissi o mobili) per gli espositori e per i fruitori, e con idonee strutture per la raccolta dei rifiuti.
5. L'area utilizzata come sede espositiva deve essere riconsegnata al Comune integra e perfettamente pulita.

Art. 6 - Obblighi del soggetto organizzatore

1. Il soggetto organizzatore dovrà:
- indicare persona/e appositamente delegata che sarà presente alla manifestazione per tutta la sua durata e fungerà da referente per qualsiasi eventuale comunicazione relativa al regolare svolgimento della manifestazione;
 - custodire, nell'area in cui avviene la manifestazione, una copia provvedimento di riconoscimento di qualificazione da esibire agli organi di vigilanza e controllo, ad ogni loro richiesta;
 - osservare le disposizioni contenute nel provvedimento riconoscimento, e dalle vigenti normative in vigore, relative alle attività complessivamente svolte nel corso della manifestazione;
 - ottemperare ad ogni ordine impartito dal personale del Corpo della Polizia Locale preposto alla vigilanza nella manifestazione, per motivi di sicurezza e ordine pubblico derivanti da situazioni contingenti che dovessero verificarsi nel corso dello svolgimento della stessa.
2. Il soggetto organizzatore - in caso di società/ente/associazione, il legale rappresentante - od il suo delegato, saranno responsabili per eventuali danni a persone o a cose derivanti dallo svolgimento della manifestazione.
3. Entro sessanta giorni dalla conclusione della manifestazione, il soggetto organizzatore deve trasmettere al Comune una relazione riassuntiva sui risultati in rapporto agli obiettivi dell'evento, alla quale va allegata una dichiarazione in merito ai dati relativi alla presenza di espositori e visitatori.

Art. 7 – Rilevazione espositori

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) espositori: le imprese che occupano uno stand in nome e per conto proprio; sono intestatarie della fattura di affitto dell'area espositiva e pagano l'importo in fattura direttamente all'organizzatore;
- b) nazionalità degli espositori: si determina in base alla sede sociale dell'impresa; si considerano espositori esteri anche i rappresentanti esclusivi per l'Italia o per zone del territorio nazionale di ditte e prodotti esteri, purché ad essi siano intestate le fatture relative all'area espositiva affittata ed essi provvedano a pagare direttamente l'importo delle fatture;
- c) superficie espositiva netta: superficie affittata ed effettivamente pagata dagli espositori; le superfici concesse a titolo gratuito e le superfici per eventi collaterali (convegni, congressi, simposi, ecc.) vanno indicate separatamente.

Ai fini della rilevazione, il conteggio degli espositori deve essere suddiviso in elenchi distinti che consentono di individuare gli espositori; nazionali; esteri; regionali, provinciali e comunali.

Art. 8 Servizi di ristoro nell'ambito di manifestazioni fieristiche

Qualora nell'ambito della manifestazione fieristica locale venissero forniti servizi di ristoro, gli operatori del settore, espressamente individuati dal soggetto promotore, dovranno presentare denuncia di inizio attività per la somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente al periodo della manifestazione, ai sensi della vigente normativa in materia, inviando per conoscenza idonea comunicazione alla locale Azienda Socio Sanitaria, almeno 15 giorni prima della manifestazione.

Art. 9 – Occupazione del suolo pubblico

Qualsiasi manifestazione prevista dal presente regolamento che si svolgesse su suolo pubblico è subordinata al pagamento del canone per la relativa occupazione, al possesso della dovuta concessione.

L'autorizzazione non può esser rilasciata in favore di un organizzatore che non sia in regola con l'assolvimento del canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche in relazione a pregresse occupazioni della medesima o di diversa natura, nonché qualora nell'occupazione richiesta siano ravvisati motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività, ovvero se l'occupazione stessa non sia possibile in virtù di norme di legge o di regolamento.

Art. 10 – Sanzioni

1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza il provvedimento di riconoscimento, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il Comune assume i provvedimenti necessari ad impedire l'apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa.
E' irrogata, altresì, nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5,00 euro ad un massimo di 50,00 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva.
2. Nel caso in cui venga accertata l'esistenza di condizioni discriminatorie di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa oppure l'applicazione di quote di partecipazione a carico dell'espositore superiori a quelle indicate nella domanda, il Comune irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.
3. Le ulteriori violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 della L.R. 12 febbraio 2003, n. 4 da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 1.000,00.
4. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui sopra si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.

5. L'inosservanza delle norme specifiche correlate alle attività poste in essere saranno perseguite ai sensi delle predette specifiche normative di settore.

Art. 11 – Criteri per domande concorrenti

Nel caso in cui venissero presentate più domande da soggetti promotori o organizzatori diversi per manifestazioni da svolgersi nella medesima ubicazione e per periodi di tempo coincidenti verrà data priorità alla domanda presentata per prima purché completa della documentazione richiesta dal presente regolamento. A tal fine farà fede la data del protocollo generale.

Art. 12 – Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione si riserva di apportare delle modifiche al calendario delle manifestazioni fieristiche locali e ai provvedimenti di riconoscimento rilasciati ai sensi del presente Regolamento nel caso in cui l'area interessata dall'evento sia oggetto di lavori di manutenzione o di ristrutturazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia la facoltà di non concedere, revocare, sospendere o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo per danno emergente e lucro cessante, il provvedimento di autorizzazione, qualora sopravvengano ragioni di ordine pubblico o di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

Art. 13 Rinvio a disposizioni di legge

Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia costituiscono automatica modifica ed integrazione del presente regolamento.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, i termini previsti dall'art. 4 sono considerati ordinatori.